

Rag. ENRICO SPANU
Commercialista – Revisore Legale
Via Leonardo Da Vinci n. 50 – 08100 NUORO
Tel. 0784/31373 33819 348/3860238
Mail: enricospanu@studiospanu.it enricospanu@pec.it

Nuoro, 11 Giugno 2021

**AI SIGNORI CLIENTI
LORO INDIRIZZI MAIL**

Oggetto: Informativa sulle erogazioni di aiuti pubblici – adempimento in scadenza al 30.06.2021.

Desidero richiamare la Vostra attenzione su un adempimento di tipo informativo che gli imprenditori hanno l'obbligo di osservare, secondo il disposto della L. 124/2017, commi da 125 a 129.

I soggetti beneficiari di aiuti e contributi pubblici ricevuti nell'anno solare precedente devono fornire, entro il 30.06. dell'anno successivo, l'elenco completo e dettagliato.

Preciso, preliminarmente, che qualora le agevolazioni ricevute siano state pubblicate sul Registro Nazionale degli Aiuti, come normalmente accade, sarà sufficiente, per assolvere l'obbligo, fare menzione di tale circostanza, rinviando per l'esatta identificazione dei contributi a quanto risultante dal Registro¹.

Sono obbligati tutti gli imprenditori che abbiano ricevuto aiuti nell'anno precedente, mentre sono esclusi i liberi professionisti e i lavoratori autonomi.

Gli oneri informativi sono differenziati come segue:

- Società di capitali che redigono il Bilancio in forma ordinaria: mediante indicazione nella Nota integrativa relativa al Bilancio in cui gli aiuti sono stati erogati;
- tutti gli altri soggetti (società di capitali che redigono il Bilancio in forma abbreviata² o redigono il bilancio delle "micro imprese", società di persone, ditte individuali): mediante

¹ La dichiarazione potrebbe essere del seguente tenore o equivalente: "In relazione agli obblighi di informativa di cui alla L. 124/2017 si precisa di non avere ricevuto ulteriori aiuti rispetto a quelli indicati nel Registro Nazionale degli Aiuti ed al quale si rinvia per ogni dettaglio eventualmente necessario".

² In relazione a tale categoria di imprenditori, la tesi maggiormente accreditata in Dottrina affermava che fosse possibile riportare l'informativa nella Nota integrativa. Tale tesi è confutata dalle istruzioni alla tassonomia dei Bilanci, secondo

Rag. ENRICO SPANU
Commercialista – Revisore Legale
Via Leonardo Da Vinci n. 50 – 08100 NUORO
Tel. 0784/31373 33819 348/3860238
Mail: enricospanu@studiospanu.it enricospanu@pec.it

pubblicazione sul proprio sito internet o, in mancanza, mediante pubblicazione sul portale della categoria di riferimento; per i commercianti, ad esempio, si farà riferimento all'Ascom – Confcommercio ed alla Confesercenti.

L'obbligo informativo riguarda le sovvenzioni, i sussidi, i contributi od aiuti, in denaro od in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, se effettivamente erogati nell'anno 2020 e se superiori, anche cumulativamente fra loro³, ad Euro 10.000,00.

Secondo la Dottrina assolutamente prevalente, ma in assenza di un chiarimento ufficiale da parte degli Uffici competenti, è da ritenersi che i vari contributi erogati dallo Stato nell'anno 2020 (credito per locazioni, credito per sanificazioni, ristori, ristori, bis, etc) non vadano indicati.

Il mancato adempimento comporta sanzioni rilevanti, pari all'1% degli aiuti ricevuti e non dichiarati, con un minimo di Euro 2.000,00; nell'ipotesi in cui, poi, il soggetto sanzionato non rimuova la violazione entro i 90 giorni successivi, procedendo alla pubblicazione, il contributo sarà revocato.

Raccomando, alla luce di quanto sopra indicato, di rispettare l'adempimento pubblicitario che, come detto, salvo limitate eccezioni relative alle Società di capitali che redigono il Bilancio in forma ordinaria⁴, sarà adempiuto mediante pubblicazione sul proprio sito internet o, in mancanza di questo, sul portale dell'associazione di categoria di riferimento entro il termine del 30 giugno p.v..

Colgo l'occasione per porgerVi i miei migliori saluti.

Enrico Spanu

le quali "è il caso di sottolineare che le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata o che comunque non sono tenute alla redazione della nota integrativa assolvono l'obbligo di trasparenza in esame in forme diverse dalla pubblicazione in Bilancio".

³ Ciò vuol dire che qualora uno stesso soggetto riceva più aiuti, ognuno dei quali inferiore ad Euro 10.000,00 ma che cumulativamente superino tale importo, l'obbligo di informativa deve essere osservato.

⁴ Sono tenuti alla redazione del Bilancio in forma ordinaria le Società di capitali (S.R.L., S.p.A. e S.A.p.A.) che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, abbiano superato due dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.